



## Newsletter Wikilabour.it

### Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

---

#### Tribunale di Milano, Sez. Misure prevenzione, 27 maggio 2020

*Fa scalpore la decisione del Tribunale penale di Milano che dispone l'Amministrazione giudiziaria di Uber Italy: hanno agevolato condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei rider, tenute da imprese terze.*

Si è rapidamente diffusa in rete la notizia della misura preventiva adottata nei confronti di Uber Italia (Uber Eats), in relazione a un'indagine per la supposta commissione del grave **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** previsto dall'art. 603-bis del codice penale. La misura adottata contro Uber è quella della Amministrazione giudiziaria ex art. 34, comma primo, d.lgs. 159/2011. Va chiarito che il reato è stato ipotizzato non a carico della Società ma nei confronti di **soggetti terzi** rispetto alla Multinazionale, ovvero di alcune persone, titolari o gestori di alcune piccole imprese, alle quali Uber Italy si rivolgeva per l'organizzazione del servizio di presa e consegna del cibo, cioè per **il reclutamento e la gestione dei rider** scelti soprattutto tra immigrati in situazione di particolare fragilità sociale (molti di loro dimoranti presso centro di accoglienza temporanea). Il quadro delle indagini fa emergere una serie di condotte di sfruttamento (con pagamento di compensi orari molto bassi), appropriazione indebita (venivano effettuate le ritenute fiscali sui compensi ma poi non versate all'erario), ecc. La misura adottata verso Uber nasce dal fatto che la stessa sembra aver costruito un sistema organizzativo che di fatto **agevolava o per lo meno non impediva** la commissione degli illeciti: da qui l'adozione del particolare strumento preventivo dell'amministrazione giudiziaria, diretto a contrastare la contaminazione illecita di imprese sane, sottoponendole a controllo per depurarle di elementi inquinanti, verificare l'esistenza e l'idoneità dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, ecc.

Si segnala che il testo del decreto qui allegato è limitato alla parte iniziale e a quella finale, sufficienti a comprenderne la rilevanza. Tutta la parte centrale sui risultati delle indagini penali è stata omessa, in quanto riportante i dati personali di numerose persone, indagati, dipendenti di Uber e degli stessi rider, di cui si ritiene opportuno rispettare la riservatezza, tanto più non essendo ancora intervenuta alcuna condanna.

[leggi il testo...](#)